



LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 6 giugno 2024

NEWS DEL GIORNO

[Agenzia Entrate: indicazioni per i dichiarativi relativi all'anno fiscale 2023](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Valore delle Stock option non rideterminabile per titoli non trasferibili](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Pubblicato in G.U. il D.P.C.M. che ripartisce somme per assunzioni incentivate](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Il controllo difensivo può essere effettuato solo "ex post"](#)
di Redazione

BLOG

[Il trattamento retributivo relativo alle ferie](#)
di Luca Vannoni



Agenzia Entrate: indicazioni per i dichiarativi relativi all'anno fiscale 2023

di **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con [circolare 31 maggio 2024, n. 12/E](#), ha fornito indicazioni circa la compilazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno fiscale 2023.

Lo schema adottato è quello delle risposte a quesiti specifici, in maniera tale da consentire un supporto concreto rispetto a casistiche pratiche.

I quesiti che sono stati esaminati sono frutto della condivisione con i centri di assistenza fiscale (CAF) e riguardano tematiche inerenti ad esempio al Modello di dichiarazione semplificato 730/2024, quali le casistiche di utilizzo, le modalità di compilazione e l'apposizione del visto di conformità.

Sono, poi, passate in rassegna fattispecie particolari quali ad esempio la documentazione necessaria per apporre il visto di conformità in presenza di particolari tipologie di reddito quali ad esempio quelli da capitale soggetti ad imposta sostitutiva, così come quelli da fonte estera.

Sono, inoltre, approfondite tematiche, e fornite precisazioni, circa particolari tipologie di spese detraibili come ad esempio quelle per superbonus 90% così come a quella pari al 50 % dell'Iva per acquisti di abitazione di classe energetica A o B e credito di imposta "prima classe under 36".

Seminario di specializzazione

Controllo dei lavoratori e gestione delle procedure disciplinari

Scopri di più

Valore delle Stock option non rideterminabile per titoli non trasferibili

di Redazione

L'Agenzia delle Entrate, con [risposta ad interpello n. 118/2024](#), ha fornito indicazioni circa le fattispecie nelle quali è possibile rideterminare il valore delle *Stock option*.

L'Agenzia richiama in premessa la fonte normativa di riferimento che consente la rideterminazione del valore dei titoli, e cioè l'articolo 5, comma 1, Legge 448/2001, che consente di assumere quale valore non quello di acquisto, ovvero il costo, ma bensì la frazione del patrimonio netto che emerga da una perizia giurata di stima.

La medesima risposta ad interpello ricorda in ogni caso come il momento nel quale si concretizza il nuovo e diverso valore (ai fini della determinazione del reddito diverso di cui all'articolo 67 del TUIR), è dato dalla cessione a titolo oneroso.

La fattispecie descritta nella risposta ad interpello, invece, ha tra le premesse l'impossibilità in capo al lavoratore istante, possessore e titolare di titoli, di cessione a titolo oneroso.

Per cui in tale circostanza è preclusa la possibilità di rideterminazione del valore.

Seminario di specializzazione

**Legge Semplificazioni: le novità
per il lavoro**

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Publicato in G.U. il D.P.C.M. che ripartisce somme per assunzioni incentivate

di **Redazione**

È stato pubblicato in G.U. n. 127 del 1° giugno 2024 il D.P.C.M. 21 febbraio 2024 che ripartisce le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato, anche a fronte di contratti di lavoro a tempo parziale.

Sono, inoltre, ricompresi gli incentivi dei lavoratori socialmente utili.

Le modalità di trasferimento delle citate risorse è effettuato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo le modalità dallo stesso definite.

Seminario di specializzazione

Lavoro nello spettacolo: novità 2024 nella gestione del rapporto di lavoro

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Il controllo difensivo può essere effettuato solo “ex post”

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 19 marzo 2024, n. 7272, ha stabilito che il controllo “*difensivo in senso stretto*”, che si pone fuori dalla sfera di applicazione dell’articolo 4, L. 300/70, deve essere mirato ed attuato *ex post*, ossia a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori in merito ai quali il datore abbia il fondato sospetto di un comportamento irregolare.

Seminario di specializzazione

Controllo dei lavoratori e gestione delle procedure disciplinari

Scopri di più



Il trattamento retributivo relativo alle ferie

di **Luca Vannoni**

Il diritto alle ferie del lavoratore, oltre alle problematiche derivanti dalla collocazione nell'organizzazione del lavoro, è legato anche a componenti economiche. A livello di disciplina interna, l'articolo 10 del D.Lgs. 66/2003 si limita a prevedere, in conformità con la disciplina costituzionale, che le ferie siano retribuite, ma senza fissarne parametri più specifici.

Tuttavia, in particolare dal 2019, la Corte di Cassazione ha evidenziato come sia presente una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come interpretato dalla Corte di Giustizia: come si vedrà nel paragrafo successivo, il trattamento economico relativo alle ferie, nel momento in cui diviene inferiore alla retribuzione ordinaria di fatto per il lavoro effettivo, diventa una dinamica disincentivante alla fruizione delle stesse.

L'orientamento della Suprema Corte è sorto nell'ambito di attività legate alla mobilità (in particolare, treni e traghetti), in riferimento a specifiche indennità modali continuative per i lavoratori mobili, ed escluse dal computo della retribuzione da accordi collettivi di vario livello.

Prima di analizzare il contenuto delle recenti sentenze della Corte di Cassazione, è opportuno ricostruire per sommi capi l'elaborazione giurisprudenziale a livello comunitario, stante l'effetto vincolante verso l'ordinamento dei paesi membri.

In merito, la Corte di Giustizia UE ha infatti stabilito una serie di importanti principi.

In primo luogo, il lavoratore *"in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro"*; tale che *"la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore"* (sent. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams).

Non devono essere conteggiati, viceversa, *"gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro"*. Qualora la retribuzione durante le ferie fosse inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischierebbe *"di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione"* (sent. CGUE 13.12.2018, C-385/17, Torsten Hein).



Tenuto conto della efficacia vincolante delle sentenze della CGUE nel nostro ordinamento, la Corte di Cassazione ritiene, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, necessario accertare *“il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore”* (Cass. Civile, Sez. Lav., 20 maggio 2024, n. 13932).

Come detto, molto spesso le indennità escluse per espresse previsioni della contrattazione collettiva, e oggetto del contenzioso deciso in senso opposto dalla Cassazione, riguardano lavoratori mobili, a cui vengono riconosciute una serie di indennità continuative e specifiche connesse con le loro mansioni: la Cass. 13932/2024 ricorda che nell'interpretazione delle norme collettive *“è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”*.

Seminario di specializzazione

Legge Semplificazioni: le novità per il lavoro

Scopri di più